

Sent. 5071/07  
Rep. 4124/07



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE IV CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Maria Luisa Padova	Presidente
Dott. Walter Saresella	Giudice
Dott. Valter Colombo	Giudice

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 80758/2004 R.G., avente ad oggetto  
petizione di eredità ed impugnazione di testamento discussa  
all'udienza collegiale del 23.01.2007, promossa da

[REDACTED]  
l'avv. [REDACTED]

- ATTRICE -

**CONTRO**

[REDACTED], in persona  
del Ministro pro tempore

- CONVENUTO CONTUMACE -

**E**

[REDACTED] in persona  
del suo curatore avv. [REDACTED]

- CONVENUTA CONTUMACE -

E

**- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -**

**CONCLUSIONI:** Per l'attrice: come in foglio allegato al verbale di udienza 25.10.2006.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il [redacted] nonché il curatore dell'eredità giacente di [redacted] per rivendicare la propria qualità di erede legittima di [redacted] impugnare le disposizioni di ultima volontà di quest'ultima ed ottenere la consegna di quanto dalla stessa relitto.

In corso di causa l'attrice provvedeva alla chiamata in giudizio dell' [redacted] alla quale nelle more - su disposizione del giudice - l'attivo ereditario era stato corrisposto da parte del curatore dell'eredità giacente.

Non si procedeva all'espletamento di alcuna attività istruttoria e quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni di parte attrice come sopra richiamate.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che la legittimazione attiva della sig.ra [redacted] discende dalla sua qualità di erede legittima della de cuius sig.ra [redacted], in quanto figlia di un fratello premorto - [redacted]

Peraltra tutti gli altri successibili in via legittima - come risulta documentalmente provato e puntualmente enunciato in atti dall'attrice - hanno in parte rinunciato all'eredità ed in parte ad ogni azione di petizione ovvero comunque di pretesa all'asse relitto.

Per converso correttamente la sig.ra [redacted] ha evocato in giudizio - anche in via di chiamata - tutti i soggetti che debbono



essere i legittimi contraddittori rispetto alle pretese azionate giudizialmente.

Ciò premesso in rito, occorre osservare che la domanda svolta in via preliminare dall'attrice è finalizzata ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla validità e/o efficacia delle disposizioni lasciate dalla de cuius nelle schede che sono state pubblicate a cura del notaio.

Si tratta di tre schede redatte di pugno dalla sig.ra [REDACTED] e dalla medesima sottoscritte, datate 29.08.1989, 25.05.1992 e marzo 1993.

Con la prima viene istituito erede il marito, con esclusione di tutti gli altri successibili, così come espressamente enunciato con l'inciso "Nessuno erede". Nella seconda non v'è alcuna manifestazione di volontà, ma solo un'ammonizione contro eventuali falsificazioni. Nella terza v'è solo un codicillo che destina parte del controvalore del patrimonio ad una tomba per la medesima e per il marito, mentre dispone che il residuo venga depositato a nome di [REDACTED] che però era già premorto alla moglie [REDACTED]

Poiché l'istituzione di erede in favore del marito premorto esclude l'idoneità della disposizione testamentaria in suo favore e pertanto esclude che sul punto la prima e la terza scheda possano essere produttive di effetti, mentre la seconda non contiene alcuna disposizione di ultima volontà, non resta che valutare se la diseredazione enunciata nella scheda del 29.08.1989 abbia una sua valenza.

In proposito la giurisprudenza si è manifestata con indirizzo uniforme nel senso che la pura e semplice diseredazione, non accompagnata da alcuna volontà positiva di istituzione di altri successibili comporta la nullità del testamento (Cass. N.5895 del 18.06.1994).

In tal senso dunque occorre concludere nel caso di specie.

Ora, poiché l'odierna attrice è erede legittima della de cuius, ha tempestivamente revocato la propria originaria dichiarazione di rinuncia all'eredità e tutti gli altri successibili hanno rinunciato all'eredità o comunque a far valere i propri diritti nei confronti della stessa, le domande dell'attrice vanno accolte.

Dalla documentazione versata in atti dall'attrice risulta che il residuo dell'attivo ereditario dell'eredità giacente di [REDACTED] è stato corrisposto all'[REDACTED] quale ente esattore per il [REDACTED] Tali soggetti, in solido ovvero in via tra loro alternativa, vanno dunque condannati a

corrispondere all'attrice la somma di € [redacted] = come dalla stessa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

Non può invece essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di lite, atteso che la corresponsione delle somme dall'eredità giacente allo Stato anziché all'erede legittima odierna attrice è stata determinata esclusivamente dalla condotta dell'interessata, che prima ha espressamente dichiarato di rinunciare all'eredità ed ha lasciato trascorrere quasi dieci anni per poi risolversi a revocare tale dichiarazione; quando oramai la procedura dell'eredità giacente era in fase di chiusura, con l'inevitabile devoluzione dei beni allo Stato.

**p. q. m.**


Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara [redacted] erede legittima di [redacted]
- 2) dichiara la nullità delle schede testamentarie 29.08.1989 e marzo 1993;
- 3) dispone che il [redacted], in via tra loro alternativa o solidale, corrispondano all'attrice la somma richiesta di € [redacted];
- 4) nulla per le spese.

Milano, 10.04.2007.

Il Giudice

*U. L. Padova*



*[Handwritten signature]*